

LE IMPOSTE SUL COMMERCIO' GENOVESE DURANTE LA GESTIONE DEL BANCO DI S. GIORGIO

(Continuazione)

Il comune chiamò *carati del mare*, in un tempo che non sapremmo precisare, ma che dovrebbe riportarsi alla prima metà del secolo decimoterzo, la sua quota di partecipazione alle tasse stabilite nel *jus vice-comitatus*. La voce *carato* dev'essere stata presa dalla pratica della zecca, e forse, meglio, dal sistema ponderale dei Genovesi. Un *carato* corrispondeva a quattro grani e ad una trentaseiesima parte dell'oncia e cioè, col ragguglio col sistema metrico, a mgr. 18,330. Questo, però, ci dice ben poco, perchè il carato se aveva un valore fisso rispetto al peso, e rispetto al fino della monetazione in oro e in argento, non ebbe più tale valore e tale fissità, quando si impiegò il suo nome per indicare una parte frazionaria di una proprietà su navi o su rendite. La nave si divideva in tante frazioni quante erano le quote di costituzione del capitale impiegato a costruirla e ad allestirla. Una quota di comproprietà era un carato. A volte il carato si chiamò *locus*. Gli atti notarili dell'archivio di Stato di Genova accennano costantemente a comproprietari di navi, senza precisare il valore singolo delle parti; il notaio Lanfranco, sotto la data del 1180 registra l'atto di vendita di *tre quartieri* di una nave per novanta lire genovesi (1). La maona di Chio si forma, nel 1371, su di trentotto carati, che, nel 1398, aumentano a quarant'uno (2). Ma,

(1) A. S. G. Sezione Notai; not. Lanfranco, vol. I, fol. 89. Citiamo, come esempio di pratica comune nei porti mediterranei, BLANCARD, Doc. inédits sur le comm. de Marseille au m. a. Marseille, 184. I, Vendita del sesto di una nave per 175 lire e 15 soldi di coronati; pag. 14; vendita di un quarto del buzzo nuovo per L. 345. 8. pag. 172; debiti verso Bernardo di Manduce, *medietas unius navis*, pag. 229; II, vendita di metà di una nave per L. 225, pag. 15; vendita di metà di una saettia. per lire 4.14. pag. 66. Documenti analoghi per Barcellona in Capmany, *Memor. hist. sobre la marina*, etc. Barc. 1779; e BOFARULL, *Coleccion de doc. inéditos*. 1854 e segg. Uno dei tanti casi di frazionatura della proprietà delle navi, in Genova, A. S. G. not. G. Di Pegli, II, *Bartholomeus Reginus fatetur habuisse in acomenda a Nicolao comite de Castello loca undecim que domina comitissa mater eius habet in navi nova que dicitur Leopardus et que navis est de locis septuaginta*.

(2) A. S. G. *Diversorum*, vol. 501. fol. 36 v.



trattandosi di rendite o di prodotti completamente liquidi, carato si usa per riferirsi ad una quota: *carata malepage*, sono le condanne sulle lettere di cambio protestate (1). Si chiamarono *caratata* anche le parcelle del catasto.

Il comune, lungo il quattrocento, aveva ventiquattro carati del mare (2). Per questi venti carati imponeva una tassa di 5.8.4 per ogni cento lire di reale valore di tutte le merci in entrata e in uscita, tanto per mare che per terra, in Genova e distretto. Esamineremo più in là le eccezioni per le nazionalità e per le merci. Nello stesso periodo ad essi fu aggiunto un introito di mezzo per cento, e cioè di dieci soldi per ogni cento lire (3). In circostanze storiche ed economiche di cui non possiamo dare un riferimento preciso, per difetto di indicazioni nelle fonti o addirittura per assenza di fonti — e questa riserva accompagna quasi tutta la nostra esposizione — i carati del mare ebbero un altro aumento di un denaro per lira sul valore delle merci (4). Un assestamento graduale dei carati, ha inizio col 1313, quando si interessò la gabella della colonia di Pera ai proventi di quella di Genova: si impose alla prima una tassa di dieci iperperi per ogni cento sulla valuta delle mercanzie, divisa in dodici carati, di cui dieci erano introitati dalla gabella di Genova sia importate che esportate, per gli scali greci, dal Mar Nero e da Genova, e due rimanevano *pro servitiis* (5). Una deliberazione del doge Antoniotto Adorno e del Consiglio degli Anziani in data 1° febbraio 1418, ricorda una modificazione apportata a questi dodici carati, nel 1343, i cui termini ci sfuggono (6), e, nello stesso tempo, accenna all'aumento della caratura fino a quattordici. Contemporaneamente fu deliberata una tassa di venti iperperi per ogni cento iperperi di carico per tutte le navi che recavano merci negli scali del Mar Nero, e questo incasso fu

(1) A. S. G. *Membr.* 22, *Institutio Gabellarum Veterum*, fol. 1. « *Venditio introitus*

(2) A. S. G. *Diversorum*, vol. 502, fol. 71 v.

haratorum expedicamenti fit in hunc modum, videlicet quod illi qui emerint dictum introitum passint per se et collectores suos colligere de omnibus et singulis mercibus quocunque nomine censeantur extrahendis de Janua vel districtu portandis ad pelagus per mare vel per terram libras quinque soldos octo et denarios quatuor pro aulibet centenario librarum valimenti ipsarum. Et tantundem de mercibus et rebus apportandis adducendis vel mittendis de pelago Januam vel districtum per mare vel per terram sive exoneraverint in terram sive del ligno in ligno sive non ».

(3) A. S. G. *Inst.* cit. fol. 38: « *Venditio introitus medii pro centenariis... ab omnibus et singulis personis que solvunt et solvere teneantur dicto introitui Karatorum maris ».*

(4) A. S. G. *Inst.* cit. fol. 70: « *Venditio introitus unius denarii pro libra... de omnibus mercibus de quibus vel pro quibus solvatur vel solutum fuisset consulibus Karatorum maris ».*

(5) A. S. G. *Inst.* cit. fol. 224; Non si identifica meglio.

(6) A. S. G. *Inst.* cit. fol. 192 e segg. tutto il testo è un rimaneggiamento della tariffa antica combinato con la parte spettante al Comune.

diviso in dieci carati, di cui otto a Genova, e due a Pera (1). Sono così ventiquattro i carati che presero il nome da Pera. Distrutta la colonia, i carati, naturalmente, rimasero: e, nel contratto di cessione dei carati al Banco di S. Giorgio, i carati, senz'altra distinzione, si chiamavano già comprensivamente, carati del mare ed erano sessanta (2).

b) *Pedaggi*. — Persistettero, fino a tutto il quattrocento, il pedaggio di Voltaggio e quello di Gavi, che comandavano l'aspra e lunga strada della Polcevera verso gli sbocchi della Lombardia. Abbiamo visto che l'uno e l'altro sono di origine signoriale e che il comune entrava nella riscossione di esso come compartecipe. Nell'uno e nell'altro la compartecipazione è regolata da una tariffa che ci è stata conservata negli appalti, o vendite, e che si allontana di poco da quella adottata dagli aventi causa dai visconti.

Per il pedaggio di Voltaggio, si pagava (3):

Per ogni salma da 18 rubbi, 16 denari.

Per un carico inferiore ad una salma, oppure, anche se superiore ai 18 rubbi, purchè, però, caricato su di una sola bestia, 16 denari; questa tariffa per le merci avviate in Lombardia da Genova o a Genova dalla Lombardia.

Per quelle che erano destinate oltre monti o in Francia, per carichi da 18 a 20 rubbi, sedici denari; lo stesso per le merci provenienti da oltremonti o dalla Francia. Vedremo in seguito le immunità parziali, per gli uomini e le cose; ora è sufficiente notare che godevano l'esenzione completa le merci di produzione locale di Alba, trasportate a Genova via Savona, e quelle che partivano da Genova ed erano consumate in Alba. Erano esenti gli abitanti di Gavi, Parodi, Capriata e Voltaggio, come quelli del Borgo di Guglielmo Spinola (4), di Ronco, Favignano e Caranzio. Il comune appose alla tariffa primitiva dei visconti, che restò invariabile, la sua quota di partecipazione in questo pedaggio (5).

(1) A. S. G. *Inst.* cit. fol. 30.

(2) A. S. G. *Membr.* vol. 1176 fol. 2 segg.

(3) *Ibidem*, « *Item debent a civibus Janue sive a Jannensibus predictum pedagium Ultabii de saumis sive cargiis quas deferunt vel mittunt in Lombardiam vel Franciam seu ultra montes et tantum plus quantum accipitur a foritaneis hominibus pro porta et ripa vicecomitum de saumis sive cargiis quas ipsi foritanei mittunt vel deferunt extra Januam per mare vel per terram* ».

(4) Cfr. SIEVEKING, cit. pag. 32 e segg.

(5) A. S. G. *Inst.* cit. fol. 145: « *Et fit divisio predicti pedagii Vultabii videlicet ex denariis XVI qui colliguntur occasione ipsius pedagii torsellis vel saumis vel cargiis ab hominibus qui non sunt cives Janue et habitatores in confinia supradicta in hunc modum scilicet quod medietas est communis Janue et alia medietas preter denarios tres et dimidium quos commune in qualibet libra, quorundum hominum Janue Item est Communis totum hoc quod accipitur a civibus et habitantibus tamen modo a Roboreto usque Gestam et a jugo usque mare et qui introitus appellantur pontorum scilicet quod isti cives solvunt et totum hoc quod accipitur de ponderatura de saumo*

Ma da esso non erano esclusi i genovesi: la tariffa era valida per essi e per le loro merci, che, se erano importate nelle terre viscontili, pagavano in ragione di sedici denari la salma, ancorchè fossero consumate colà, senza avviarsi per oltremonti (1). Vi è poi un elenco di derate, spezierie e mercanzie, la cui importazione nell'interno non poteva muoversi che dal porto di Genova, ed era stabilito il pagamento in questo rapporto (2).

Una salma di pepe, legno di bresile, incenso, indaco, zenzero, lacca, gomma, fustagni, pelli di volpe, bardinella, cannella, mastice, seta, coralli, code di volpi e di tutte le altre spezie, diciotto denari;

una salma di bambagia, allume, cera, pelli di coniglio, datteri zucchero, cuoiami, regolizia, panni di lana, armature, corazze, galla, sciroppi, tredici denari e mezzo;

merci meno costose, quattro denari.

Ecco, ora, come fu sistemata la divisione del provento dal pedaggio Voltaggio fra i visconti e il comune: dei sedici denari che erano imposti su ogni salma, il comune prendeva la metà più tre denari e mezzo che si pagavano a parte, il resto ai visconti, tutto quello che si percepiva dai cittadini genovesi e dagli abitanti del contado, da Rovereto (di Gavi), a Gesta, e dal giogo fino al mare, e cioè, sedici denari per soma, si spartiva a metà fra visconti e comune, al quale toccavano pure i diritti dei sei denari di pesatura, pagati in più, come i tre denari di cui sopra (3).

La tariffa sul pedaggio di Gavi e la ripartizione del prodotto di esso tra visconti e comune, si legga in appendice, perchè crediamo interessante riprodurla testualmente (4).

Il Comune crea un pedaggio suo proprio lungo il secolo decimoquinto, che riguarda più precisamente il transito delle merci da e per la Lombardia con Savona (5). E cioè:

azarii similiter denarios sex ultra predictos denarios XVI est communis Janue ceteri denarii qui colliguntur pro pedagio Vultabii dividantur eodem modo inter commune et quosdam nobiles Janue ». Una quota, appartenente ad una di queste famiglie, passò all'antico monastero di Sant'Andrea della Porta. Il 20 dicembre 1224 Sibilla, del fu Rolando Picco, vende a Sibilla, abbatessa del monastero, il diritto di percepire un denaro per lira sul pedaggio di Voltaggio per centodieci lire genovesi ». *Ego Sibilia filia quondam Rollandi Picii vendo cedo trado tibi Sivillie abbatisse monasterii Sancti Andree de Porta... ius recipiendi denarium unum sive introitum pro denario uno in libra in parte mea juris pedagii Vultabii quod habeo in introitibus et pro introitibus recipiendis pedagii Vultabii quam venditionem facio precio librarum centum decem Janue etc.* ». A. S. G. Sez. Segr. Registro Mon. S. Andrea della Porta, Menbr. LXX, fol. 1.

(1) Cfr. Appendice, etc.

(2) A. S. G. *Inst.* fol. 207.

(3) Cfr. Appendice.

(4) A. S. G. *Inst.*, cit. fol. 192.

(5) A. S. G. *Inst.*, cit. fol. 29.

Per ogni salma o sarcina di gualdi e di qualunque altra merce, non eccedente il valore di diciotto lire genovesi, soldi sette;

Per ogni salma di qualunque merce, oltre quelle specificate, che non superassero il valore di dieci lire genovesi, soldi quattro.

Si eccettuavano il grano, il vino e le vettovaglie, per cui non si pagava nulla, e salve le convenzioni con Savona (1). Il pedaggio si limitava alle sole mercanzie provenienti dalla Lombardia e destinate ad essa purchè il movimento fosse avvenuto fra Savona e le tre podesterie di Genova e la Lombardia e viceversa. Se invece si fosse trattato di solo transito per muoverle o avviarle a Genova, non si pagava il pedaggio.

c) *Ripa grossa*. Il Comune partecipava al diritto viscontile di ripa in una misura che non ci è dato di sorprendere. Questo diritto di ripa, nell'ordinamento feudale, non stava a significare solo una ricognizione di protezione da parte dei forestieri che approdavano per via di mare.

Era, invece, una vera tassa sul commercio, perchè si riversava sulle merci che approdavano dal di fuori ed erano vendute sulla stessa riva. Non bisogna dimenticare che lo stesso Comune, come abbiamo visto, fonda i suoi mercati poco lontano dai moli del porto. Il documento che riportiamo in appendice « *De introitu ripe pro vicecomitatus* » parla con estrema chiarezza. Ammesso il principio che gli uomini dell'episcopato genovese sono esenti dal pagamento di dazi, questi colpiscono gli uomini abitanti fuori dell'episcopato non in quanto sono persone, ma in quanto approdano con merci e ripartono con merci: quando il testo sembra accennare a persone, si riferisce, invece alla nave. Sicchè:

Quelli di Savona, di Noli e della contea, per le merci che portavano o sbarcavano, a persona, due denari;

Quelli di Albenga, Ventimiglia, Nizza, sei denari;

Quelli di Grasse, tredici e mezzo;

Quelli che abitavano dal Varo al Rodano, tredici denari e mezzo, sempre nelle stesse condizioni ed a persona, escluso il comandante della nave, tredici e mezzo; per l'esportazione, non si pagava più in ragione di persona, ma secondo la tariffa delle mercanzie.

Quelli di Provenza, tredici denari; per l'esportazione, secondo la tariffa delle merci, e Grasse era immune dal pagamento dei diritti di pesatura.

Quelli che abitavano oltre Rodano, un soldo e mezzo per l'importazione; secondo la tariffa per l'esportazione; eccettuati dal diritto di peso gli abitanti di Narbona. Quelli di Provenza pagavano pure per l'approdo della nave una quota pari a quella che pagava una persona.

Gli abitanti dell'episcopato di Luni, quattro denari;

I lucchesi per importazioni ed esportazioni fra Genova e Lucca, un

(1) Riportate tutte a stampa, Savona, 1503; a cominciare da quella del 1251.

soldo e mezzo: se avessero proseguito con le merci per la Provenza, secondo a tariffa delle merci;

I pisani, tredici soldi e mezzo per ogni approdo, ed a persona, eccettuato il capitano della nave;

I toscani dei paesi interni, per le merci secondo la tariffa: i toscani dei paesi marittimi, a persona, tredici denari e mezzo;

I romani e gli altri del distretto di Roma, quaranta denari e mezzo a testa;

I gaetani, ventisette, da Gaeta in giù, quaranta denari e mezzo.

Il criterio distributivo della tassa, come non è determinato in confronto alle persone, ma dalla grandezza della nave e dal numero dell'equipaggio e dalle mercanzie, non ubbidisce neppure ad un rapporto fra maggiori o minori distanze: esso segue convenzioni poliaiche e commerciali, o il movimento delle merci, secondo i bisogni del traffico, dell'approvvigionamento o la concorrenza. Più complicato è stabilire il nesso che univa la Genova viscontile con i paesi rivieraschi per quanto attiene agli scambi. E' certo che la tassa è minima, anche perchè la frequenza delle reazioni doveva fornire un compenso. Gaeta, che è più ad est di Roma, ha un livello di imposizione più mite; e questo ci deve ammonire che non si pagava in proporzione diretta della distanza. Le navi gaetane potevano portare a Genova le granaglie della ricca pianura di Valle del Garigliano, assai prima che i genovesi le traessero dalla Sicilia.

Sulla ripa, poi, si svolgeva un commercio minuto locale, di cui abbiamo traccia nel decreto preso ai consoli del comune nel 1159, il quale vieta di percepire tasse dalle rivenditrici di pane sulla riva del mare « quod in ripa maris a revenditricibus panis nullum pedaticum colligatur » (1). Evidentemente, sulla riva si vendeva pane, biscotto, vino, salumi, cordame e attrezzi, per le provviste di bordo. Ecco, dunque, da quali elementi, è formato il dazio della *ripa grossa*, organizzazione perfettamente commerciale.

Il comune impone, per suo conto, un aumento sui diritti globali di ripa grossa, ragguagliato a sei denari, di cui metà a beneficio delle comere di San Giorgio, l'altra metà per la compra del *capitolo* (2). Questo avvenne fra il 1323 e il 1330 (3). I sei denari erano raccolti per ogni lira di valore sulle merci, di qualunque genere, che erano comprate, vendute permutate in Genova e nel distretto, da Capocorvo a Monaco a mare, e, per mare fino a tre miglia lontano dalle coste. Prima indicazione delle acque territoriali. Sicchè non riguarda solo il commercio interno, ma

(1) *Lib. Iur.*, I, pag. 206.

(2) *A. S. G. Inst.*, cit. fol. 75.

(3) Cfr. SIEVEKING, cit., I, pag. 107 per l'istituzione dei *protectores comperarum capituli*, che è del 1323.

quello di importazione e di esportazione, perchè opera ugualmente sulle merci oggetto di negozi giuridici quando rappresentavano ancora il carico di una nave.

La tassa si pagava su di una sola vendita e non sulle successive.

d) *La ripa minuta* è veramente una tassa che colpiva il trasferimento, a qualunque titolo convenzionale, del passaggio di proprietà sui beni immobiliari. Ma i genovesi consideravano come un bene immobile anche le navi, e la tassa sulla vendita delle navi era calcolata nei proventi della ripaminuta: gli accessori e l'armamento delle navi entravano anch'essi; ed ecco perchè, non per simmetria con la ripagrossa, ma pel suo contenuto e per la sua provenienza dai diritti viscontili, consideriamo qui la ripaminuta.

Nella tariffa dei visconti stesa nella nostra appendice, troviamo precisamente « In primis de unoquoque ligno de mari et de anchoris que venduntur aut comperantur a capite montis usque Palodium debent vicecomites habere ventenum ». Il comune invece, percepisce due denari per lira, che è infinitamente meno della ventesima parte, ma tanto dal venditore come dall'acquirente, in totale quattro denari (1). Ora, se la ventesima parte toccava ai visconti, armatori, come espressione di una misura protezionista nel senso che al pagamento di essa erano tenuti solo i forestieri, e non i genovesi, cosicchè si veniva ad impedire per questi l'acquisto di navi straniere, nella tariffa del Comune questo indirizzo è assente, perchè l'imposta si applica senza riguardo di nazionalità. La ripaminuta, nell'ordinamento finanziario comunale, acquista poi un carattere di tassa sugli affari, perchè considera anche i trasferimenti fittizi di proprietà su stabili e su navi, particolarmente il mutuo con ipoteca, mascherato sotto la vendita con patto di riscatto.

e) *Tessuti*. Abbiamo visto che il Comune applicò una tassa per ogni kilma di lino importato, sempre indipendentemente dalla tariffa generale dei visconti. Bisogna notare che questo diritto sul lino fu quasi monopolizzato dal Comune. Il lino era importato quasi esclusivamente dalla Lombardia: passava, dunque, dalla strada di Gavi, ed era quindi sottoposto ai pedaggi. Ma per la nuova istituzione, passasse o no per la Val Polcevera, si fermasse in un punto qualunque del Distretto, da Corvo a Monaco e dal giego al mare, incorreva nella tassa di dodici denari, o di un soldo, per ogni torta, pari a dodici rubbi. Pel lino proveniente dal mare era obbligatorio lo sbarco sui due ponti di mezzo nel porto, cioè su quelli che erano del comune e non delle famiglie consociate, sotto

(1) A. S. G. Inst. fol. 118: « *Venditio introitus ripe minuta... Et eodem modo colligi possit et debat de quibuscunque vasis navigabilibus que venduntur in civitate Janue vel districtu existentibus salvo quod diminui debeat de dictis vasis quarta pars pro cordi, sartiis, armis et apparatibus ipsorum.* »

pena di due soldi per torta (1). La tassa colpiva il lino lombardo, e, questa volta, non ci troviamo di fronte ad un'azione protezionista: in Liguria non si produceva lino; merce del genere proveniente dalla Flandra e dalla Francia, pagava una gabella assai più pesante, come vedremo. Qui si tratta semplicemente di una risorsa tributaria su di un articolo di lusso ma che, in una città ricchissima, trovava diffusione sempre più grande. La statistica dà quasi una media di millecinquecento lire di appalto annuo per questo introito, per gli anni di cui alle nostre tabelle: quasi trentamila torte l'anno. E si badi che la tassa riguarda l'importazione soltanto, mentre non accenna ad una uguale pressione per l'esportazione, come, di regola, avviene per le altre merci.

Anche i fustagni venivano di Lombardia e il comune li colpì con una gabella, due soldi e mezzo denaro per ogni pezza (2). Ma in Genova, per quanto non estesa, trovavano una fabbricazione locale, perchè il fustagno, come si sa, era di uso popolano assai largo. La produzione genovese e l'importazione dall'esterno servivano, oltre che ai bisogni del posto, alla esportazione su altri scali, nell'Italia meridionale, in Sicilia ed anche in Provenza ed in Spagna. Ad un tratto questa imposizione speciale fu soppressa: ignoriamo se, come era solito avvenire nella consuetudine gabellaria della Serenissima, non fu appaltata e riscossa in un quinquennio, ciò che importava automaticamente l'estinzione di una tassa, oppure fu abolita volontariamente per agevolare lo smercio di un articolo popolare. Dopo il quattrocento non si trova più traccia di essa (3). Una intonazione nettamente fiscale sembra rivelare, invece, l'imposta sulla importazione dei tessuti di lana. Vi è la creazione di un introito di sei denari per lira sul prezzo effettivo di qualunque panno di lana o di mezza lana, portato per mare o per terra, in Genova e nelle grandi centri di produzione e di apparecchio dell'industria laniera. Gerviere, da Corvo a Monaco, dalla Lombardia o dalla Toscana (4), i

(1) A. S. G. *Inst. cit.* fol. 18. « *Venditio introitus lini fit in hunc modum videlicet quod ille qui dictum introitum emerit debet habere de qualibet torta lini lombardi solidum unum pro torta que torta sit de rubis duodecim* ». *Et si quis exoneraverit vel exonerari fecerit limum delatum per mare Januam a capite farii usque Albarium nisi ad aliquem ex duobus pontibus medianis qui sunt in portu Janue amittat de qualibet torta solidos duos etc.* ».

(2) A. S. G. *Inst. cit.* fol. 31 v. « *Venditio introitus denariorum sex de qualibet et dum videlicet quod ille qui dictum introitum emerit possit per se... colligere a qualunque persona que deferri fecerit in civitate Janue, burgis et suburbiis ac tribus potestatis per mare vel terram solidos duos et denarium medium pro qualibet petia fustaneorum* ».

(3) A. S. G. *Venditiones gabellarum*, Membr. 108.

(4) A. S. G. *Inst.* fol. 72 v. « *Venditio introitus denariorum sex de qualibet et pro qualibet libra justii precii seu valimenti omnium quorumcunque pannorum laneorum vel de media lana delatorum per mare vel per terram in Janua seu ripariis a Corvo usque Monachum et a jugo usque mare de Lombardia vel Tuscia* ».

nova ebbe anch'essa, ed assai presto, forse nello stesso secolo decimoterczo, un'organizzazione dell'arte della lana: artefici raccolti in corporazioni e un rione dove risiedevano, detto anche oggi Borgo Lanajuoli. Ma, certamente, l'importanza dell'industria è data assai meno dalla tessitura che dalla lavatura, cardatura e filatura della lana grezza, importata dalle zone montuose retrostanti, dai dintorni di Albenga, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Barbaria, dall'Oriente e soprattutto dalla Spagna. La lana filata ripartiva, poi, per Firenze e specialmente per Milano e per Bergamo. Grandi opifici di tessitura sorsero in Genova ed a Ronco, àuspici gli Spinola e i Centurione, nel secolo decimosettimo. Con ciò non possiamo negare, naturalmente, l'esistenza di una lavorazione di tessuti di lana, in Genova, in ogni tempo: qualche volta, per sostenerla, il Senato intervenne con misure radicali di protezionismo (1); del resto, caduto subito, appunto perchè non poteva reggere alla concorrenza dei panni stranieri neppure nel gusto degli abitanti. Per l'introito sui tessuti di lana lombardi e toscani furono abolite tutte le franchigie particolari. Più specialmente sui panni di lana lombardi fu applicata, a complemento, la nuova imposizione di un denaro per lira, da pagarsi all'atto della importazione od a quello della vendita, all'ingrosso o al minuto, in città e nel dominio. Giacchè poi a Genova si conosceva bene che il panno lombardesco era un tipo di tessuto fabbricato anche fuori di Bergamo, l'ordinanza avvertiva che la tassa doveva essere corrisposta per i panni di lanna e mezza lana di tipo lombardesco, dovunque fossero stati fabbricati (2). Giambattista Centurione, per mezzo di due tecnici, Mortola e Facchini, impiantò, dal 1668, due grandi fabbriche per la tessitura di panni e pannine di quella finezza e perfezione che si esitano nel levante e non mai praticate in Genova (3). Un primo passo verso la fabbrica di tessuti fini; il secondo fu compiuto da Napoleone Spinola e da suo figlio Stefano, nel loro feudo di Ronco, nonostante le vivacissime proteste dei consoli dell'arte della lana, con l'istituzione di « una nuova fabbrica di panni e saie di Bergamo » avvertendo che « il lavorero che

(1) Cfr. CANALE, cit. vol. I, passim. I documenti di cui ci serviamo in questo punto, A. S. G. Sala 50, vol. 174-184, *Arti*. Un decreto dogale del 1529 proibiva di fare uso, per abiti, di stoffe che non fossero fabbricate a Genova, sotto gravi pene, ma non proibiva affatto l'importazione e il transito dei tessuti di lana: A. S. G. Sala 50, *Arti*, vol. 170: « *Magnifici Domini Duodecim Reformatores etc. decreverunt et decernerunt ut prohibeatur et prohibetur esse intelligatur ne in presenti civitate Genue ac districtu ac in toto dominio genuensi possint aliqua panna conduci neque aliis vestiri pannis laneis cuiusvis sortis fuerint nisi pannis Janue instructis* ».

(2) A. S. G. *Inst.* cit. fol. 78 v. « *Venditio introitus unius denarii pro qualibet libra pannarum lombardiscorum... possit habere de omnibus et singulis pannis laneis vel mediis lanei factis vel stendis in aliqua parte Italie* ».

(3) A. S. G. Sala 50, *Arti*, vol. 170 cfr. Di TUCCI, *Relazioni commerciali fra Genova e il levante dalla caduta di Chio al 1720*, *Boll. La Grande Genova*, novembre 1929.

s'introduce non è a memoria dei viventi mai stato nel dominio, e si deve esercitar tutto per mezzo di persone forestiere». Capo della fabbrica era Pietro Martinello, bandito dal milanese, come parecchi dei suoi compaesani bergamaschi, operai in essa; ma questo non aveva alcuna importanza; vi erano pure « gran numero di operai veneti » ed operai francesi ed olandesi (1). Con lo stesso criterio fiscale si spiega una imposta addizionale di otto soldi per salma di tre cantari, sulla importazione dei gualdi (2).

Una tassa che, come quella sulle cavalcature e sulle perle, aveva, in origine un carattere sontuario, e si trasformò, poi, in una imposta sulla esportazione, è quella sui velluti e sui panni di seta, filettati ed ornati o no con oro ed argento. Lungo il secolo decimoquarto e il decimoquinto, chiunque portava abiti di seta o di velluto, pagava una imposta di quattro denari: col grandioso sviluppo che assunse sempre più l'arte della seta e del velluto, in Genova, a causa soprattutto della esportazione, la tassa, considerata anche qui con occhio fiscale, diventò un peso di un denaro per lira sul valore di ogni pezza, di qualsiasi genere, di velluto e di seta, per Genova e dominio (3). Non si poteva togliere dal telaio se prima non se ne fosse fatta la denunzia; e per questa gabella cessavano le concessioni di franchigia e i privilegi. Connessa con questa industria era la filatura dell'oro e dell'argento, che penetrava come un elemento di lussuosa decorazione e di suggestivo abbellimento nei tessuti di seta, e specialmente nel velluto. Allora anche la filatura fu sottoposta ad una tassa, di natura fiscale anch'essa, di quattro denari per lira del valore dell'oro e dell'argento filato che fosse fabbricato, venduto o donato in Genova e dominio (4).

L'importazione del legname, specialmente di quello destinato alle costruzioni navali fu sottoposta a dazio. Si conosce bene il grado che assunse in Genova l'ingegneria navale e come fu sempre florida ed attiva la vita dei cantieri genovesi: la tassa non colpiva neppure la Repubbli-

(1) A. S. G. Sala 50, Artt, vol. 170.

(2) A. S. G. Inst. fol. 131 v. « *Venditio introitus gualdorum... pro qualibet sauma gualdorum quod deferetur per mare vel per terram... soldos octo januorum et que sauma intelligatur esse de cantariis tribus* ».

(3) A. S. G. Inst. cit. fol. 121 v. « *Venditio introitus denarii unius pro libra vellutorum et pannorum de septa tam laboratorum cum auro vel argento quam sine qui fiunt laborabuntur et construentur in Janua et districtu nuper impositi loco introitus denariorum quatuor pro libra... qui solebat esse super portantibus vestun de pannis sirico* ». Per l'industria del velluto e la seta genovese e ligure, cfr. *Leggi dell'arte della seta in Genova*, Genova, Franchetti.

(4) A. S. G. Inst. cit. fol. 77, v. « *Venditio introitus auri et argenti filati et filii auri et argenti ac cendatorum qui et quod laborantur construuntur vel fabricantur in Janua vel districtu... denarios quatuor per libram justi precii et valimenti ipsorum* ». Il lavoro era eseguito quasi esclusivamente dalle donne, riunite in albergo; cfr. *Statuto dell'Albergo delle Filatrici ecc. Ms. in Bibl. Civ. Genova*.

ca, perchè non si ebbe che per una sola volta una marineria di Stato, ma i costruttori e gli armatori. Siccome la tassa parlava genericamente di legno, fu inclusa in essa anche il legname da ardere. Così si ebbe una distinzione nella qualità del legname ed una diversità della distribuzione dell'imposta. Il legno sottile, per avviare il fuoco, i rottami e le schegge, venduti a fascina (*fasciculi lignorum scapatarum sive buscarum*) pagavano un denaro per ogni soldo di costo. Il legname da costruzione, che si vendeva a cantari, con pesatura sui ponti del porto, due denari a cantaro (1). Dalla tassa era esente il legno portato a mulo dai legnaiuoli per essere venduto direttamente in città e quello che si trasportava dalla campagna dai proprietari per uso di casa (2). L'imposta, pertanto, anch'essa di tipo fiscale, si convergeva quasi totalmente sull'importazione del legname proprio alla costruzione delle navi.

Il Comune aveva statizzato l'importazione del ferro (*devetum vena ferri*) meno per garantire il lavoro alle rinomate fabbriche d'armi genovesi e la provvista di ferro necessaria per la costruzione e per gli accessori delle navi, che per ricavarne un profitto. Il monopolio non ebbe una magistratura speciale: fu amministrato quasi sempre dall'*ufficiam monete*. Ma il divieto dell'introduzione del ferro, specialmente per quelle famiglie che avevano interessi prima nelle miniere sarde, poi, specialmente in quelle dell'Elba, doveva produrre numerose contravvenzioni: e, giacchè il Comune si era limitato ad imporre un'ammenda uguale all'importo del valore del ferro portato a Genova, i privati portavano ugualmente il ferro e pagavano la tassa quando erano scoperti, confondendo l'ammenda con la tassa. Anche il Comune, davanti al ripetersi delle contravvenzioni, cadde nella stessa confusione: appaltava metodicamente, come tutte le gabelle fisse, il prodotto dell'ammenda sull'importazione clandestina del ferro, col patto che il collettore di essa dovesse ritenerne metà per sé e darne l'altra metà al Comune o all'ufficio della moneta (8). Il 7 novembre 1427 la riscossione di questo diritto fu

(1) A. S. G. cit. fol. 116. « *Venditio introitus seu cabelle lignorum... Pro omni quantitate lignorum grossorum cuiusmodi vendantur presentialiter seu vendi consueverunt super pontes ad pondus cantariorum denarios duos pro singulo cantario.* »

(2) *Ibidem*: « *Pro somis vero seu leziis lignorum scapatarum que per vilicos seu villicas seu aliquas quascumque personas apportabuntur infra dictam civitatem ad causam tamen vendendi dictus introitus non solvatur. Et similiter de lignaminibus veteribus, vitibus, et paaciis que ruribus per aliquos cives Janue et habitatores seu eius nuncios et famulos in dictam civitatem adducentur introitus non solvatur.* »

(3) A. S. G. Inst. cit. fol. 174 v. « *Venditio deveti vene ferri fit in hunc modum videlicet quod emptor et collector dicti deveti et pene impositae ex dicto deveto habeat et percipere et colligere possit a quacumque persona corpore collegio et universitate tam januensium quam forensium et seu conventionato seu conventionatis omnem quantitatem vene ferri que conductum factum et proclamatum adduceretur de aliqua mundi parte tam per mare quam per terram ad civitatem Janue vel ad quecumque loca d'istrictus Janue... seu valimenti totius dicte vene.* »

dato in appalto, *tamquam plus offerenti*, a Gaspero de Vivaldis, per seicentossessanta lire genovesi all'anno, e per tre anni (1). Un decreto del cardinale Giacomo Isolani, governatore della Repubblica per Filippo Maria Visconti, duca di Milano, in data del 5 ottobre 1437, imponeva ai contravventori del divieto di importazione del ferro la confisca del ferro e una multa di venticinque soldi per cantaro: questo, *pro bono civitatis* (2). Qui anticipiamo qualche aspetto delle vedute generali che esporremo in sèguito circa le innovazioni portate dal Banco di S. Giorgio nell'organizzazione delle gabelle, quando esse passarono sotto la sua gestione. Il sistema di appaltare le penali prodotte dal divieto di importare ferro, fu seguito dalla Repubblica anche dopo il decreto cardinalizio. I Protettori di S. Giorgio, il 16 agosto 1548, valendosi della facoltà concessa nel contratto del 23 dicembre 1439, d'accordo con i Procuratori della Serenissima, riformarono il monopolio del ferro (3). Non si poteva sbarcare il ferro non lavorato o lavorato in verghe, barre, chiodi, àncore o comunque, senza avvertire, nelle ventiquattro ore dall'arrivo in porto o alle porte della città, il collettore del diritto, sotto pena della confisca del ferro e di due fiorini a cantaro (4).

R. DI TUCCI

(Continua).

167

(1) *IBIDEM*, fol. 176 v.

(2) *IBIDEM*, fol. 174.

(3) A. S. G. Ms. n. 176, fol. 357 e segg.; e *Atti Segreti; S. Giorgio, Contratti*, anni 1548-50.

(4) *IBIDEM*.